

Fatto e diritto

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6 maggio 2014, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'11 aprile 2012, in riforma della decisione del primo giudice che l'aveva rigettata, accoglieva l'opposizione proposta dalla F. s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di K.S. della somma di euro 7.733,00 a titolo di retribuzioni dovute dal febbraio al maggio 2009 in virtù di ordinanza cautelare del 5.12.2008 emessa dal Tribunale di Viterbo in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e lo revocava condannando l'appellato alla restituzione del complessivo importo di euro 10.690,14 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla notifica dell'atto di appello.

Ad avviso della Corte il provvedimento cautelare di reintegrazione emesso in data 25.11.2008 risultava assorbito e posto nel nulla dalla sentenza del Tribunale di Viterbo del 17.6.2011 che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato al K. dalla F. in data 4.1.2008.

Precisava, quindi, che era venuto meno il titolo stesso posto a base del decreto opposto e ciò indipendentemente da ogni ulteriore indagine in ordine alla mancata offerta della prestazione da parte dell'appellato.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il K. affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso al F. s.r.l. in liquidazione.

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 669 novies c.p.c., 2126 c.c. e 18 L. n. 300/1970 nonché 91 c.p.c.

Si evidenzia che nel caso in esame - in cui alla pronuncia del provvedimento cautelare di reintegra non aveva fatto seguito la effettiva ripresa dell'attività lavorativa - il ricorrente aveva, comunque, offerto la propria prestazione lavorativa e, dunque, le retribuzioni richieste con il decreto ingiuntivo erano dovute dalla società, ciò sulla scorta del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora l'ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18, 2° comma L. n. 300/1970 venga rimosso con successiva sentenza, dichiarativa della legittimità del licenziamento, le retribuzioni maturate da lavoratore fino alla pronuncia di tale sentenza (di riforma) restano irripetibili per effetto del principio del rapporto lavorativo di fatto (2126 c.c.) equiparandosi all'effettività delle prestazioni lavorative la messa a disposizione delle medesime, mentre è a carico del datore di lavoro la prova della mancata disponibilità delle stesse. Precisava, quindi, che, non avendo la F. fornito tale prova, erroneamente la Corte di merito aveva disatteso il riportato principio.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di conseguenze del licenziamento illegittimo che il nuovo testo dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 ha unificato i periodi pre e post sentenza (di reintegra nel posto di

lavoro), sotto il comune denominatore dell'obbligo risarcitorio, con la conseguenza che, una volta accertata la legittimità del recesso, anche le somme erogate a titolo risarcitorio per effetto di un provvedimento "ante causam" di reintegra del lavoratore licenziato ex art. 700 cod. proc. civ. sono ripetibili, trovando anche tali somme il proprio titolo nell'illegittimità del licenziamento e non nell'inosservanza del datore di lavoro all'obbligo di conformarsi all'ordine del giudice di reintegra del lavoratore (Cass. n. 16037 del 17/08/2004). Tale principio, che ben si attaglia al caso in questione, è in linea con quanto affermato, in altre pronunce di legittimità, secondo cui le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto per effetto della legge 11 maggio 1990, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modo che con la riforma della sentenza che dichiara la legittimità dell'impugnato licenziamento viene a cadere l'illecito civile ascrivito al datore di lavoro e non sussiste più l'obbligo del risarcimento a suo carico. Pertanto, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essere, conseguentemente, restituite al datore di lavoro fin dal momento della riforma della sentenza, atteso che, per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, cod.proc.civ., non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado (Cass. n. 7543 del 30.3.2006; Cass. n. 638 del 14.1.2005; Cass. n. 4943 del 1.4.2003).

Dunque, proprio dai principi applicabili in materia risarcitoria consegue l'ammissibilità del ristoro solo di quei danni ricollegabili direttamente e causalmente ad una condotta colpevole del datore di lavoro, che va, invece, esclusa allorquando sia stata accertata - seppure in un tempo successivo a quello in relazione al quale il lavoratore pretende detto ristoro - la piena legittimità del recesso.

E' appena il caso di rilevare che le sentenze di questa Corte indicate dal ricorrente a sostegno del ricorso concernevano l'art. 18 della L. n. 300/1970 nel testo anteriore alla L. n. 108/1990.

Alla luce di quanto esposto, si propone con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5, il rigetto del ricorso".

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il K. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni già esposte in ricorso. In proposito vale osservare che, alla luce della giurisprudenza richiamata nella relazione, non è più possibile equiparare la situazione del lavoratore che ha prestato la propria attività lavorativa per effetto di un provvedimento "ante causam" di reintegra a quello che la ha solo offerta, ai fini della applicabilità dell'art. 2126 c.c., in quanto, evidentemente, anche il rifiuto della prestazione lavorativa offerta rimane privo del carattere della illiceità una volta che sia stata accertata la legittimità del licenziamento.

Il Collegio, pertanto, condivide la relazione nel contenuto e nelle conclusioni con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.